



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

m dg - GDAP
PU - 0127489 - 14/04/2016

Roma,

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.
(Loro Sedi)

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari e Scuole di Formazione
(Loro Sedi)

**Oggetto: Alloggi Collettivi e Demaniali di Servizio .
Riepilogo e Chiarimenti.**

Si prende spunto da situazioni realmente concretizzatesi nell'ambito di alcune sedi periferiche dell'Amministrazione, alcune di esse emerse a seguito di verifiche da parte degli organi esterni preposti al controllo, nonché da quesiti e richieste di chiarimenti pervenute. A tal proposito, si ritiene di fornire le seguenti precisazioni, anche quale ordinato riepilogo delle disposizioni e degli indirizzi sinora espressi rispetto alla gestione del patrimonio in oggetto descritto¹.

A. In riferimento agli "Alloggi Collettivi di Servizio".

- ❖ Il D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 (Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio), all'art. 12, c.3, prevede che tali siano quelle "camere con bagno" individuate dal Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi presso le strutture dell'Amministrazione Penitenziaria, il cui utilizzo importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio, determinata dal medesimo Direttore Generale (art. 12, c.4, citato

¹ (si vedano a tal proposito le elencate precedenti note GDAP: prot. n. 0177009 del 17/05/2013; prot. n. 163610 del 08/05/2014; prot. n. 67189 del 25/02/2015; prot. n. 0133143 del 15/04/2015; prot. n. 0138998 del 20/04/2015; prot. n. 199389 del 05 giugno 2015; prot. n. 366880 del 17/11/2015; prot. n. 415054 del 11/12/2015).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

D.P.R.). Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria², con P.C.D, del 18/12/2013, ha ulteriormente precisato che gli alloggi collettivi di servizio di cui al comma 3 dell'art. 12, sono quelle unità abitative dotate di bagno, individuate come da Regolamento che *“non comprendono le camere di pernottamento delle caserme agenti anche se dotate di bagno”*. Quest'ultime, invece, favorendo la permanenza del personale presso gli istituti e rispondendo a finalità istituzionali, *“non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo”*. Ne deriva che allorquando l'uso di una camera con bagno si caratterizza come riservato e continuo, ovvero esteso anche ai giorni non legati alla prestazione lavorativa, la concessione di tale utilizzazione è onerosa e riguarda un c.d. *“alloggio collettivo di servizio”*.

- ❖ Con il P.D.G. n. 1569 del 11 marzo 2014 sono stati individuati i criteri per la determinazione forfettaria della quota giornaliera di cui all'art. 12, comma 4, criteri poi trasfusi nella relativa scheda³ fac-simile per il calcolo complessivo riferito al singolo alloggio collettivo di servizio. Con l'esclusiva finalità di facilitare il confronto del conteggio degli oneri accessori, tra ipotizzate differenti superfici degli alloggi collettivi di servizio in relazione al numero massimo previsto degli occupanti, è stata predisposta e fornita anche una sorta di *“Tavola di calcolo”*⁴, da cui estrapolare gli oneri dovuti secondo un progressivo incremento su base unitaria della superficie. Detta tavola di calcolo contiene anche l'implicito riferimento al numero massimo di utenti a cui un alloggio collettivo di servizio possa essere concesso in uso riservato. Le Direzioni degli Istituti penitenziari e delle Scuole sono invitate all'utilizzo continuo di detta *“tavola di calcolo”* per verificare, per l'appunto, se gli oneri accessori per gli alloggi collettivi di servizio decretati e concessi in uso riservato nell'ambito della propria struttura siano conformi ai criteri individuati dal

² (a seguito di una direttiva dell'allora Sig. Ministro della Giustizia).

³ (La scheda è stata inviata a suo tempo unitamente alle Linee guida esplicative del P.D.G. n. 1569 del 11 marzo 2014).

⁴ (In allegato alla nota GDAP n. 0138998 del 20/04/2015. La c.d. *“Tavola di calcolo”* procede con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori o superiori e con indicazione del numero massimo di 4 concessionari in via riservata per un alloggio collettivo di servizio).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

P.D.G. Ciò, per evitare inique differenze sul territorio nazionale o nell'ambito dello stesso distretto regionale.

Si ribadisce che l'onerosità dell'uso riservato e continuo degli alloggi collettivi di servizio, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, non è opinabile e che, laddove non attuata, ha comportato rilievi da parte degli organi di controllo, in alcuni casi persino con rinvio degli atti presso le Procure regionali della Corte dei Conti. In merito, poi, alla struttura dell'onere dovuto, si conferma che per gli alloggi collettivi di servizio, non può utilizzarsi l'espressione generica di "canone" in quanto, ai sensi della lett. d) del P.D.G. 11 marzo 2014, alla determinazione dell'onere dovuto in caso di assegnazione esclusiva *–rectius* riservata- e continuativa non concorre né il canone di occupazione, né una quota di onere relativo all'uso di eventuale arredi presenti ma, soltanto, la quota forfettaria degli "oneri accessori", riferibili al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti ed eventualmente (solo ove effettivamente prestato) servizio di pulizie in camera. Il pagamento di tali "oneri accessori" dovrà essere riversato al **Capitolo di entrata 3530, Capo XI - "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia"**-, **Art. 3 - "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari"** e, preferibilmente, dovrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell'unità abitativa mediante bonifico bancario o postale, utilizzando le coordinate che la direzione dell'Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto.⁵ A tal proposito si rende noto che, questa Direzione Generale, sollecitata anche dalle OO.SS. rispetto all'esigenza di semplificare al personale interessato l'incombenza del pagamento dei menzionati oneri accessori, già da tempo ha formalmente attivato i competenti canali istituzionali onde ottenere, si auspica a breve, l'attivazione di appositi codici per l'addebitamento diretto sul cedolino della retribuzione mensile.

⁵ (sulla scorta della circ. MEF – Dip. Della Ragioneria Generale dello Stato – n. 20 del 08 maggio 2007, nonché ai sensi della nota a cura della Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità prot. n. 451510 del 04/12/2009).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- ◆ Intanto, sia la regolamentazione che le correlate disposizioni esplicative ed applicative sinora prodotte⁶, ribadiscono che gli alloggi collettivi di servizio individuati con decretazione di questa Direzione Generale⁷, possano essere eventualmente destinati all'utilizzo a titolo gratuito laddove ne ricorrano esigenze istituzionali e di servizio riconducibili al menzionato Atto di indirizzo del Capo Dipartimento. Fondamentalmente, la decretazione di alloggi collettivi di servizio operata su richiesta di ogni singola sede, risponde all'esigenza di determinare preventivamente quegli alloggi che, in quanto disponibili ed in possesso delle idonee caratteristiche ("munite di bagno"), siano abilitati per la potenziale assegnazione onerosa a favore del personale che ne faccia richiesta per l'uso di tipo riservato e continuativo. Ne deriva che, presso ogni singola struttura, non potranno essere assegnate per l'utilizzo oneroso camere in caserma ulteriori rispetto a quelle decretate come alloggi collettivi di servizio, mentre potrà essere eventualmente concesso l'uso gratuito degli stessi alloggi decretati in ipotesi di concrete esigenze istituzionali di servizio e a condizione che non si sostanzii il carattere riservato e continuo dell'utilizzo stesso, come appena innanzi precisato.

Il sistema che deriva dall'impostazione assunta, quindi, si mostra come "aperto" e costantemente in divenire, nel senso che ogni singola sede, in base alla valutazione delle proprie effettive esigenze rapportate ad una serie di elementi, potrà richiedere un provvedimento di decretazione che individui per la prima volta presso di essa un certo numero di alloggi collettivi di servizio, oppure, che ne aggiunga alcuni ad altri già decretati, o ancora, richiedere un provvedimento che revochi in parte o in tutto gli alloggi collettivi di servizio già decretati. Quali imprescindibili elementi da valutare preliminarmente ai fini della quantificazione degli alloggi collettivi di servizio per i quali richiedere la decretazione, si sottolineano i seguenti: 1) la quantità di camere per il pernottamento del personale per motivi di servizio e la quantità di camere/ambienti da

⁶ (sia il PDG del marzo 2014 e le sue Linee Guida, sia la nota prot. 163610 del 08/05/2014 accompagnatoria del medesimo P.D.G. e, infine, sia la successiva nota esplicativa 179260 del 21/05/2014).

⁷ (Ai sensi dell'art.12, c.3, D.P.R. 314/2006, decretazione di quelle unità abitative atte a poter essere assegnate in via riservata, comportando il pagamento a carico dell'occupante di una quota forfettaria quale corrispettivo dei servizi connessi al normale uso dell'alloggio).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

destinare al c.d. uso "spogliatoio", entrambe le quantità atte a soddisfare le esigenze istituzionali dell'istituto (per la misurazione di tali esigenze istituzionali si ritiene indispensabile, ad es., il rapporto tra il numero di personale in servizio ed il complessivo numero di camere idonee disponibili in caserma) -; 2) la quantità necessaria delle camere da rendere conformi all'Accordo Quadro nazionale 2002-2005 per il personale in eventuale servizio di missione; 3) il numero del personale che richiede la concessione in uso riservato oneroso di alloggi collettivi di servizio.

- ◆ In tema di concessione di unità abitative appartenenti al patrimonio dell'Amministrazione, quale imprescindibile assoluto presupposto sia per l'uso oneroso, come per quello gratuito, troviamo l'agibilità in senso stretto dell'alloggio. Riguardo agli alloggi collettivi di servizio o alle camere di pernottamento per motivi di servizio, eventuali situazioni di particolare inidoneità delle strutture tali da caratterizzarsi, ad es., per l'impianto elettrico nella sua totalità assolutamente non conforme alla normativa, per servizi igienici assolutamente non funzionanti, per evidenti pericoli di cedimenti o distacchi degli intonaci, sono da valutare quali condizioni sintomatiche di carenza di agibilità in senso stretto e, pertanto, di impossibilità a disporre la concessione in uso, sia oneroso (per uso riservato e continuativo), sia gratuito (pernottamento per motivi connessi all'espletamento del servizio). In tali contesti, ove le condizioni appaiono oggettivamente al limite, è quanto mai opportuno che i responsabili della gestione acquisiscano formale parere da parte dei competenti servizi tecnici in merito all'agibilità in senso stretto delle camere di pernottamento, degli alloggi collettivi di servizio e di altri ambienti situati presso la c.d. caserma. Non conciliano con la regolamentazione vigente e, quindi, non potranno consentirsi, estemporanei adattamenti secondo i quali, ad es., venga richiesto e concesso l'uso riservato e continuativo di un alloggio collettivo di servizio a titolo non oneroso, solo perché in stato di presunta o reale inagibilità. Infatti, l'inagibilità in senso stretto dell'alloggio comporta l'impossibilità assoluta all'uso gratuito o oneroso che sia, mentre la sostanziale agibilità comporta la possibilità della concessione in uso che, qualora sia di tipo riservato e continuativo, non potrà che essere onerosa. Delle due l'una, anche e soprattutto per prioritarie ed ineludibili ragioni di sicurezza dello stesso personale occupante.



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Con particolare attinenza alla conformazione tipo degli alloggi collettivi di servizio, alla stregua di quanto ampiamente sopra riportato, non può che trovare conferma la necessità delle superfici minime⁸ indicate nella Tabella di calcolo precedentemente riferita rapportate al numero degli occupanti, nonché l'ulteriore necessità che essi siano dotati di bagno (anche come da richiamato Atto di indirizzo del Capo DAI). Per le camere sprovviste di tali requisiti minimi non va richiesta la decretazione come "alloggi collettivi di servizio" e, pertanto, non può consentirsi la concessione in uso riservato e continuativo a titolo oneroso. Qualora siano state richieste ed ottenute decretazioni di alloggi collettivi di servizio per camere non in possesso dei riferiti requisiti minimi, le Autorità dirigenti responsabili della gestione sono invitate a richiederne l'annullamento.

Ciò che si ritiene di dover definitivamente ribadire a tal proposito è che la corresponsione degli oneri accessori, così come determinati dal P.D.G. del marzo 2014, dipende esclusivamente dall'uso riservato e continuo dell'alloggio collettivo di servizio decretato e, di certo, non è minimamente legata alle caratteristiche o allo stato di manutenzione dell'alloggio stesso. Infatti, come appena innanzi illustrato, gli oneri accessori si riferiscono al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti ed eventuale (solo ove presente) servizio di pulizie in camera, utilizzando, quale ovvio necessario parametro di differenziazione del calcolo, la sola dimensione dell'alloggio. Ed è intuibile, pertanto, come detti consumi stimati forfettariamente siano correlati all'uso e non ad altri fattori.

Corre, altresì, l'obbligo di precisare che i riferimenti, spesso impropri, ai requisiti della Tab. A, di cui all'art.15, c. 3, A.Q.N. 2002-2005, non concernono gli alloggi collettivi di servizio di cui al c. 3, art. 12 D.P.R. 314/2006, bensì quegli alloggi che sono da predisporre per ospitare il personale di polizia penitenziaria eventualmente in servizio di missione⁹.

⁸ (ovvero, 9 mq per una persona; 14 mq per due persone; 19 mq. per tre persone; 24 mq. per 4 persone. Valori minimi ispirati alle superficie minime delle camere da letto previste dal D.M. 05 luglio 1975, ritenendo, per il resto, non del tutto pacifico che possano applicarsi alle caserme delle Forze di Polizia e Forze armate i requisiti di idoneità prettamente abitativi stabiliti dalla citata normativa).

⁹ (Nell'Accordo Quadro Nazionale 2002-2005 è previsto che l'Amministrazione debba programmare un progressivo adeguamento delle proprie strutture in tal senso).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- ◆ I criteri per la quantificazione degli oneri accessori come determinati con il P.D.G. del marzo 2014, si riferiscono esclusivamente all'entità "alloggio", di ogni singolo alloggio, in base alla sua conformazione dimensionale e indipendentemente dal numero di posti letto in esso eventualmente presenti. Ciò significa che, in ipotesi di più occupanti in via riservata di un medesimo alloggio collettivo di servizio, gli oneri accessori complessivi relativi a quell'alloggio dovranno essere egualmente divisi tra gli occupanti. Di converso, potranno essere concessi in uso riservato ad un unico occupante alloggi collettivi di servizio predisposti con più di un posto letto e, in tale ipotesi, gli oneri accessori afferenti a quel tipo di alloggio saranno tutti a carico del suo unico occupante. In tali ultimi casi, per ovvii motivi collegati all'esatta e completa formalizzazione degli atti, si è disposto di sottoporre ad espressa accettazione del richiedente la concessione in uso riservato di un alloggio con più di un posto letto, con evidenziazione degli oneri accessori corrispondenti all'uso di tale tipologia di alloggio. Si ritiene, comunque, quanto mai opportuno, soprattutto per motivi funzionali connessi all'ottimizzazione degli spazi, limitare ai soli casi di indisponibilità di differenti alloggi collettivi di servizio la concessione in uso riservato, ad un solo richiedente, di alloggi con più di un posto letto e, comunque, entro il limite massimo di 4 (quattro) posti letto. Si ritiene, infatti che le camere con più di 4 posti letto, seppure dotate di bagno, proprio per le finalità sottese nell'atto di indirizzo del Capo Dipartimento, non possano essere individuate come alloggi collettivi di servizio. Nell'eventualità siano stati richiesti decreti di individuazione di alloggi collettivi di servizio con più di 4 posti letto e ancora non si sia proceduto a richiederne la revoca come da tempo disposto, le autorità dirigenti e responsabili della gestione degli alloggi sono invitate a procedere a richiedere la revoca di tali specifici atti di decretazione.

B. In riferimento agli "alloggi demaniali di servizio".

- ◆ Si conferma l'importanza e, quindi, l'opportunità dell'azione propulsiva a cura di codesti Provveditorati rispetto alla necessità che le sedi penitenziarie, ove siano ubicati gli alloggi demaniali di servizio, si attivino in ogni modo per la loro concessione in uso secondo le



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

indicazioni a suo tempo fornite¹⁰. Le richiamate indicazioni prevedono che siano proprio i Provveditorati regionali a recepire i contenuti delle disposizioni e ad *“assumere ogni atto di competenza finalizzato all'applicazione delle modalità in esse indicate, nonché operare un'azione di vigilanza di verifica e di controllo”*, in particolare avuto riguardo sia alla determinazione (mediante il servizio tecnico) del canone di occupazione previsto secondo le modalità stabilite all'art. 10, sia agli adempimenti connessi di cui al successivo art. 11, D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314¹¹.

L'uso proprio di tutte le tipologie di alloggi, sarebbe a dire l'uso abitativo, si manifesta come lo strumento mediante il quale l'Amministrazione persegue una serie di obiettivi e per mezzo del quale giustifica la disponibilità di questa fetta di patrimonio immobiliare di proprietà del Demanio. Ecco il motivo, quindi, per il quale non potranno essere concessi alloggi, di qualunque tipo essi siano, se non per uso abitativo, così come utilizzazioni anche solo di fatto differenti dovranno condurre alla revoca delle concessioni rilasciate. Una diversa gestione finirebbe per inficiare clamorosamente gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione, oltre che tradire palesemente lo spirito di cui è intrisa tutta la normativa in materia.¹²

¹⁰ (circolare prot. n. 0177009 del 17/05/2013 -diffusiva del PDG 05 aprile 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio in concessione onerosa destinati al personale dell'Amministrazione”*).

¹¹ (Il pagamento del canone per l'occupazione dovrà essere riversato in favore dell'Agenzia del Demanio competente per territorio e, preferibilmente, potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell'unità abitativa mediante bonifico bancario o postale, utilizzando le coordinate che la direzione dell'Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto su indicazione della medesima Agenzia del Demanio. In tale ultimo caso la direzione dell'Istituto o Scuola di Formazione ne acquisirà copia della documentazione dimostrativa del versamento.

L'art. 11 prevede che le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunichino agli uffici periferici dell'Agenzia del Demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato dell'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dal precedente art. 10).

¹² (Ed un loro eventuale uso improprio, cioè per finalità non abitative, equivarrebbe ad un mancato uso. Solo per tale interpretazione passa il raggiungimento dei due obiettivi: impiego dell'immobile per le finalità proprie ed il suo impiego fruttuoso per l'Erario).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- ◆ Anche rispetto ai c.d. alloggi di servizio gratuiti, eventualmente non occupati dagli aventi diritto ex art. 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 314/2006, necessita garantire il massimo utilizzo. Ciò in considerazione del fatto che l'unico lasso di tempo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 3 in questione, è quello dei 3 (tre) mesi dal conferimento dell'incarico, decorsi i quali l'avente diritto decade dalla concessione e l'alloggio ad esso destinato e non occupato potrà essere utilizzato, a titolo oneroso, in favore di altri interessati. E' previsto, altresì, che gli aventi diritto in quanto assegnatari degli incarichi citati, qualora rinuncino all'uso dell'alloggio dedicato alla specifica funzione, non possano occupare altri locali o alloggi con differente destinazione¹³.

Ritornando all'evenienza degli alloggi di servizio non occupati dagli aventi diritto, si rammenta che in tali casi è prevista l'assegnazione a titolo oneroso ad altro personale per motivi di servizio¹⁴. Detta previsione, può innanzitutto attuarsi con la diretta concessione in uso, a titolo oneroso, a favore di altro personale per motivi legati esclusivamente al servizio e ritenuti meritori di attenzione. Non solo, si ritiene possa attuarsi, con assoluta garanzia della trasparenza, anche mediante la pubblicazione di apposito bando similmente alla procedura prevista per gli alloggi demaniali ex art. 6, da perfezionare successivamente in base ad un'apposita graduatoria. Nel primo caso – assegnazione diretta esclusivamente per meri motivi di servizio - la concessione proposta deve essere perfezionata con dispositivo di questa Direzione Generale (comma 4), mentre, in ipotesi di acquisizione di interesse previa pubblicazione di bando, la procedura deve essere perfezionata a cura del competente Provveditorato regionale. La concessione a titolo oneroso di un alloggio demaniale di servizio ex art. 2, eventualmente non occupato dagli aventi diritto a titolo gratuito, può avere una durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per una sola volta¹⁵. Durata questa fissata, per l'appunto, solo nel massimo e, pertanto, possibile per periodi ben inferiori. Naturale che, in ipotesi di temporaneità dell'incarico ad avente diritto tale da rendere improponibile, o meglio, inopportuna la pubblicazione di un bando e la

¹³ (art. 2, comma 2, D.P.R. 314/2006).

¹⁴ (art. 3, comma 3, D.P.R. 314/2006).

¹⁵ (art. 3, comma 4, D.P.R. 314/2006).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

predisposizione di una graduatoria per la concessione, dovrà essere percorsa la possibilità dell'utilizzo dello stesso alloggio mediante assegnazione diretta, si ribadisce a titolo oneroso, esclusivamente per motivi di servizio.

C. In riferimento alla necessaria concreta **“azione propulsiva, di controllo e garanzia”**.

❖ In sostanza, prendendo spunto da quanto sopra precisato, ciò che necessita assicurare, nonché dimostrare, dovrà essere la certa ed assidua iniziativa a cura del dirigente responsabile della gestione, finalizzata alla concessione in uso degli alloggi demaniali di servizio e, mediante essa, ad evitare colpose ed ingiustificate inutilizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile. Poiché, attraverso il suo proficuo utilizzo si garantisce una duplice posta attiva per l'Erario, ovvero per la finanza collettiva: quella di procurare un diretto introito come canone per l'uso e quella di determinare un vantaggio indiretto connesso all'ordinaria manutenzione e mantenimento da parte del conduttore.

Di recente, si è già avuto modo di rappresentare specifiche ipotesi di danno erariale contestate in alcune realtà dagli organi esterni preposti al controllo in merito alla gestione degli alloggi demaniali di servizio (ex artt. da 2 a 6, D.P.R. 314/2006). Le responsabilità individuate attengono ai seguenti due profili, spesso tra loro interdipendenti:

- 1) le omesse iniziative per interventi necessari ad assicurare una adeguata manutenzione di detti alloggi di servizio;
- 2) le mancate assegnazioni in uso degli alloggi di servizio disponibili.

Riguardo al primo profilo, viene ritenuta prevalente l'obiezione di *“dover comunque provvedere ad un minimo di attività manutentiva periodica e continua, in maniera tale che gli interventi necessari possano eventualmente essere eseguiti in modalità frazionata nel corso degli anni”*. Ciò che viene ritenuto inaccettabile e ingiustificabile da parte degli Organi deputati al controllo, infatti, è l'inerzia assoluta che caratterizzerebbe alcune gestioni, le quali si sarebbero limitate alla sola richiesta, neppure reiterata di anno in anno, di fondi al Provveditorato, omettendo di adottare qualsivoglia altra iniziativa: *“né propulsiva e sollecitatoria nei confronti dell'Amministrazione centrale, né a valere sui*



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

fondi delle assegnazioni ordinarie proprie dei singoli istituti, come sarebbe invece possibile attraverso un'oculata pianificazione a ripartizione nel tempo degli interventi". La trascuratezza viene considerata tanto più grave quanto si considerino la non straordinarietà, né eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione opportuni. Per tali motivi i Sigg. Direttori delle sedi penitenziarie ove sono ubicati alloggi demaniali, vorranno porre attenzione a non trascurare il loro stato manutentivo, mediante iniziative non sporadiche che vanno dalle proposte e solleciti nei confronti dei Provveditorati per gli impegni più rilevanti e complessi, all'utilizzo periodico e continuo - programmato - di parte delle risorse annualmente destinate alla manutenzione ordinaria delle strutture. Qualora rilevino situazioni di degrado di immobili tali da non richiedere complessi interventi di ditte specializzate, potranno eventualmente programarsi lavori manutentivi in economia diretta con impiego di manodopera detenuta, secondo le linee di indirizzo più volte impartite dal Capo Dipartimento. I Provveditorati, dal loro canto, con l'ausilio del servizio tecnico, vorranno monitorare compiutamente lo stato del patrimonio alloggiativo del proprio distretto e finanziarne progressivamente il recupero, mediante la predisposizione di un vero e proprio crono-programma degli interventi, specie di quelli più rilevanti e complessi, finalizzati al pieno recupero dell'affidabilità e agibilità. A riguardo, si rinvia alle recentissime indicazioni dell'Ufficio per l'Edilizia penitenziaria presso questa Direzione Generale, relativamente all'opportunità di destinare per la manutenzione di caserme e alloggi demaniali almeno una quota parte dei fondi assegnati, secondo misure e priorità da stabilire in base alle locali esigenze.

Con riferimento al secondo profilo, il ragionamento di fatto sostenuto nell'ambito di alcune specifiche contestazioni è stato il seguente: *"L'assegnatario, infatti, nel realizzare il suo interesse privato ad una piena e soddisfacente fruizione del bene, assicura altresì all'Amministrazione proprietaria il soddisfacimento, senza oneri per l'Ente, dell'interesse pubblico a una ottimale attività di custodia e manutenzione del bene, il cui onere, per l'appunto, viene traslato, in forza della concessione dell'uso abitativo, dall'Amministrazione concedente a carico del fruitore dell'immobile"*. Per tali aspetti non può che rimandarsi a quanto innanzi già precisato.



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- ◆ Dovrebbe essere ben noto che sul sistema SIGP1, da tempo, è in funzione la piattaforma "Gestione Alloggi". Nonostante l'adozione di varie iniziative, tra cui quella di carattere formativo per la più ampia illustrazione delle procedure di corretto inserimento dei dati ed efficace utilizzo operativo della piattaforma¹⁶, si è potuto verificare la persistente incongruenza ed incompletezza delle informazioni fornite con l'applicativo in questione. Tra altre diffuse macroscopiche incompiutezze rilevate, può segnalarsi la mancata indicazione dello "stato" di tutti gli alloggiamenti presenti (ad es. *libero, assegnato, non disponibile, non agibile*), oppure la mancata indicazione della quota prevista in caso di onerosità dell'uso (*importo del canone e/o dell'onere accessorio*) e così via.

Questa Direzione Generale è intenzionata a prevedere un ulteriore "appuntamento" per l'inserimento dei dati richiesti e mancanti nelle relative schede o "maschere", nonché per la verifica di quelli già inseriti, il cui termine finale sarà prossimamente previsto. A tal proposito, i Provveditorati e le Direzioni delle sedi periferiche, rispettivamente per la dovuta azione di coordinamento/controllo e materiale inserimento dei dati inerenti al patrimonio alloggiativo gestito, vogliano approfondire il consueto massimo impegno e l'accurata necessaria attenzione affinché, sia raggiunto il comune obiettivo. Anche in tale caso si è già avuto modo di chiarire che l'adempimento di specie può risultare gravoso solo in fase iniziale – la quale, in alcune realtà, perdura incomprensibilmente da circa un anno -, poiché nella successiva fase c.d. "a regime", dovrà provvedersi all'inserimento delle sole eventuali modifiche in aggiornamento della situazione e del complessivo quadro gestionale. Lo scrivente confida nella condivisione con le SS.LL. dell'idea che senza una compiuta conoscenza dei fenomeni gestionali e delle esigenze ad essi connessi, risulti improbabile sia la proposizione di obiettivi concretamente funzionali, sia una conseguente indispensabile progettazione che si denoti come calibrata rispetto alle comparazioni nel tempo e nello spazio. Per tali motivi estremamente significativi, si evidenzia ancora una volta la necessità che anche l'applicativo in questione, venga puntualmente e compiutamente alimentato con i dati utili, secondo le indicazioni ampiamente e

¹⁶ (rivolta, per ovvii motivi di razionalizzazione, esclusivamente nei confronti dei referenti regionali individuati da codesti Provveditorati).



Ministero della Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -
- DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

diffusamente fornite, anticipando sin da ora, a tal riguardo, l'intenzione di richiedere la pianificazione di iniziative di controllo e verifiche anche per il tramite dell'ufficio ispettivo centrale.

Condizioni relativi

Il Direttore Generale
Pietro Buffa

FP CGIL Polizia Penitenziaria Roma e Lazio